

# A.S.A.-Azienda Servizi Ambientali - S.p.A.

# ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CHIUSINI STRADALI IN GHISA SFEROIDALE

# CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG: B240DE6274



# Sommario

Art.1 – Oggetto dell'Appalto, durata, esecuzione in via d'urgenza
Art.2 – Ammontare presunto dell'Appalto
Art.3 - Documenti contrattuali, Garanzia definitiva, Polizze Assicurative
Art.5 – Penali in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio
Art.6 - Fatturazione, Pagamenti, Anticipazione del Prezzo, Tracciabilità dei flussi finanziari, Cessione del credito4
Art.7 - Danni di forza maggiore
Art.8 - Divieto di Subappalto
Art.9 - Responsabilità dell'Appaltatore
Art. 10 - Sicurezza
Art.11 - Modifiche del Contratto
Art.12 - Risoluzione del contratto
Art.13 - Recesso
Art.14 - Responsabilità amministrativa
Art. 15 - Riservatezza e trattamento dati
Art. 16 - Controversie, foro competente



# Art.1 - Oggetto dell'Appalto, durata, esecuzione in via d'urgenza

Il presente Appalto ha ad oggetto l'acquisto di chiusini stradali in ghisa sferoidale, di diverse tipologie, le cui caratteristiche sono meglio specificate nella Specifica Tecnica ST.06 – "Chiusini stradali in ghisa sferoidale".

Nel presente Capitolato ASA Azienda Servizi Ambientali SpA, Stazione Appaltante, è di seguito denominata ASA SpA mentre l'Operatore Economico con cui è stipulato il Contratto finalizzato all'esecuzione delle prestazioni in oggetto è di seguito denominato Appaltatore.

Il contratto ha durata di anni tre a decorrere dalla data dell'Ordine/Contratto.

Il contratto si intende comunque concluso, anche anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, qualora il valore complessivo delle Richieste di Consegna impartite all'Appaltatore, raggiunga la soglia di € 443.000,00.

# Art.2 – Ammontare presunto dell'Appalto

L'importo contrattuale è dato dalla somma dei prodotti parziali, ottenuti dai prezzi unitari offerti per le quantità indicate nel documento "Scheda Offerta Economica".

Il presente contratto avendo per oggetto una pluralità di prestazioni protratte nel tempo di vigenza dello stesso, in relazione ai reali fabbisogni aziendali, non vincola ASA SpA ad acquistare le prestazioni per l'importo contrattuale indicato. Sono pertanto remunerate soltanto le prestazioni effettivamente rese. ASA SpA non garantisce all'Appaltatore alcun tipo di continuità né quantità minima di prestazioni. Pertanto l'importo contrattuale deve intendersi quale importo meramente indicativo stimato sulla base di un fabbisogno storico-programmatico.

L'entità delle prestazioni oggetto del presente appalto non è predeterminata e le prestazioni sono ordinate da ASA SpA in corso di esecuzione sulla base delle effettive necessità aziendali, mediante specifici Richiesta di Consegna, comunicati per scritto, anche a mezzo e-mail.

I prezzi unitari, comprensivi delle spese di imballo, trasporto e scarico a terra nel luogo indicato dalla Richiesta di Consegna, determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Come stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023, le variazioni del costo dei beni, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento dell'importo della fornitura, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza".

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

## Art.3 - Documenti contrattuali, Garanzia definitiva, Polizze Assicurative

L'affidamento è perfezionato a mezzo di Ordine/Contratto a firma del Legale Rappresentante di ASA SpA. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti ed elaborati:

- 1. il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- 2. l'Offerta dell'Appaltatore;
- 3. Le specifiche tecniche di cui all'allegato ST.06 Chiusini stradali in ghisa sferoidale

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, prima dell'emissione dell'Ordine/Contratto, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia, denominata **Garanzia Definitiva** sotto forma di fideiussione, in misura del 10% dell'importo del contratto. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.



ASA SpA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia è escussa da ASA SpA in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto ad ASA SpA in qualità di Beneficiario. In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in difetto, ASA SpA tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La garanzia cessa di avere effetto secondo modalità e termini previsti dall'art.117 del D. lgs. n. 36/2023.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La presentazione della garanzia definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all'importo della garanzia stessa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA SpA.

L'Appaltatore manterrà indenne ASA SpA da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

#### Art.4 – Modalità esecuzione

L'unità operativa della Logistica di ASA SpA (Referente Stefano Butori), trasmetterà al Fornitore delle specifiche "Richieste di Materiali" all'indirizzo mail comunicato dal Fornitore, nelle quali saranno indicati:

- tipologie e quantità di beni oggetto della richiesta;
- il luogo di consegna: generalmente in uno dei Magazzini ASA SpA nei comuni di Livorno, Cecina, Venturina o Isola d'Elba dove sarà previsto lo scarico a terra del materiale;
- i tempi di consegna: generalmente 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. ASA SpA si riserva altresì la facoltà di indicare un termine di consegna superiore ai 10 gg lavorativi.

Le consegne dovranno essere effettuate generalmente dal lunedì al venerdì a cura, rischio e spese del Fornitore fino alla loro consegna nel luogo indicato nella "Richiesta di Materiali". Per modalità di consegna, orari di ricezione etc. dovranno essere presi accordi con il Responsabile del Procedimento fase Esecuzione del Contratto.

La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente e dovrà riportare in chiaro sullo stesso, sia il numero di ordine sia la specifica del richiedente.

Ogni consegna sarà oggetto di verifica. ASA SpA potrà rifiutare la fornitura qualora i beni consegnati:

- a) risultino danneggiati,
- b) presentino difetti tecnico-qualitativi tali da rendere i beni inidonei all'uso cui sono destinati o che comunque ne riducano in modo apprezzabile la funzionalità.
- c) non rispondano esattamente a quanto richiesto nella "Richiesta di Materiali".

In caso di rifiuto, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della merce e saranno a suo carico le spese d'imballo e trasporto per la restituzione al mittente del materiale non conforme.

In tal caso ASA SpA si riserva la facoltà di dar luogo all'applicazione della penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione scritta di ASA SpA al Fornitore della non conformità del bene consegnato.

## Art.5 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio

In caso di ritardo superiore a 1 giorno solare rispetto ai tempi di consegna indicati nella Richiesta di Materiale, ASA SpA addebiterà una penale giornaliera pari all'1% del valore della merce ordinata; laddove il ritardo superi complessivamente 10 giorni solari, sarà facoltà di ASA SpA rifornirsi altrove, in tal caso addebitando al Fornitore, l'eventuale maggior onere sostenuto. In questa ipotesi sarà facoltà di ASA SpA risolvere il contratto, fatto salvo il maggior danno subito dalla mancata o ritardata consegna.

#### Art.6 - Fatturazione, Pagamenti, Anticipazione del Prezzo, Tracciabilità dei flussi finanziari, Cessione del credito.

Il Fornitore si impegna a fatturare il materiale indicato nella Richieste di Materiali ai corrispettivi evidenziati nella Scheda Offerta. In fattura, emessa in formato elettronico e trasmessa al Codice Destinatario A4707H7, devono essere



indicati il numero, data ed oggetto dell'Ordine/Contratto, CIG, numero e data del DDT, luogo della relativa consegna del bene nonché il nominativo del referente ASA SpA che ha preso in consegna il bene.

Le fatture sono liquidate a 90 giorni data fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC). Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di ASA SpA non potranno in alcun modo costituire motivo di sospensione o rallentamento delle prestazioni, risoluzione o recesso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto concerne l'istituto dell'anticipazione del prezzo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125 del D. lgs. n.36/2023 in quanto non applicabile ai settori speciali ai sensi dell'art. 153, Libro III° del D. lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all'art.120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art.6 dell'Allegato II.14 del Codice.

# Art.7 - Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore sono denunciati, accertati e liquidati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto del MIT n. 49/2018. L'Appaltatore deve denunciare il danno entro 3 giorni da quello dell'evento.

#### Art.8 - Divieto di Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.119 del D. lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art.119, comma 1 del Codice a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena nullità. ASA SpA ritiene essenziale che l'esecuzione dell'intera prestazione sia eseguita dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per lo svolgimento del servizio e pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e del Regolamento Contratti pubblici sotto soglia ASA SpA, **il subappalto pertanto non è ammissibile**.

# Art.9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tale scopo; la loro osservanza non limita, né riduce, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di esecuzione del personale di ASA SpA, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, di disegni e di calcoli e l'accettazione di materiale da parte del referente tecnico ASA SpA, non limitano né riducono la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

Rimane ben chiaro che l'Appaltatore si assume tutta la responsabilità sia civile che penale per i danni che potrebbero accadere alle persone e alle cose in genere, per incidenti che avvengano in conseguenza delle prestazioni affidati, o per mancanza di segnali o inefficienza di questi, o per tutte le altre cause possibili, esonerando completamente il referente tecnico ASA SpA ed il personale assistente, i quali curano esclusivamente l'esecuzione del contratto nell'interesse di ASA SpA.

#### Art. 10 - Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

Non si prevedono costi contrattuali della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. lgs. n. 81/2008.

#### Art.11 - Modifiche del Contratto

Le modifiche, e dunque anche le varianti, al presente contratto in corso di validità, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art.120 del D.lgs. n.36/2023.

### Art.12 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del Contrato si applica l'art.122 del D. lgs. n.36/2023. ASA SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 appena citato, nei



seguenti casi che costituiscono, a titolo esemplificativo e non limitativo, grave inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto:

- a) penali per ritardo accumulate dall'Appaltatore, in misura superiore al 2% dell'importo contrattuale;
- b) grave inadempimento dell'Appaltatore;
- c) violazione degli obblighi di cui al D.lgs. n.231/01;
- d) violazione degli obblighi di cui alla Legge n.136/2010;
- e) subappalto;
- f) cessione del Contratto, in tutto o in parte;
- g) non conformità, ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento del servizio;
- i) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

#### Art.13 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, ASA SpA può recedere dal Contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs. n.36/2023.

#### Art.14 - Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico.

I Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito istituzionale <a href="www.asaspa.it">www.asaspa.it</a>.

L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso Appaltatore delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

# Art. 15 - Riservatezza e trattamento dati

L'Impresa deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso viene in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti ASA SpA, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Impresa.

L'Impresa si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da ASA SpA nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e



di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'Impresa può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Impresa riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva a ASA SpA al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

L'Impresa si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Impresa, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano eventuali terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia all'Impresa sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Impresa abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'Impresa risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Impresa, del personale in servizio presso l'Impresa o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

### Art. 16 - Controversie, foro competente

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 210 a 212 del D.lgs. n.36/2023. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 213 del citato decreto. Pertanto tutte le controversie che non siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.